

**R.D.L. 20/7/1934 n.1404
(l.27/5/1935. n. 835)**

**Istituzione e funzionamento del
tribunale per i minorenni**

Parte 1[^]- organizzazione giudiziaria e
penitenziaria

Parte 2[^] - competenza penale

Parte 3[^]- competenza amministrativa

Competenza amministrativa

- Art. 25

- minore degli anni 18
- manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere
- PMM, USSM, genitore, tutore, organismi di educazione, protezione e assistenza all'infanzia e adolescenza
- possono riferire al TM che a mezzo di uno dei suoi componenti
- esplica approfondite indagini sulla personalità del minore
- e dispone

Provvedimento in camera di consiglio

- Intervento di : minore, esercenti responsabilità o tutela, PMM
- affidamento del minore al servizio sociale
- collocamento in comunità
- Prescrizioni al minore , linee direttive dell'assistenza, eventuale allontanamento da casa (art.27)
- spese a carico genitori /tutore

Modifiche successive

- Legge n.888/1956 da *traviati e bisognosi di correzione morale a irregolari nella condotta e nel carattere* e introduce *affidamento a SS e ist. Med. psico ped.*
- DPR n.616/1977 art.23 attribuisce ai Comuni gli interventi a favore di minori soggetti a provv. giudiziari, civili o amministrativi
- Il Ministero Giustizia chiude le case di rieducazione
- DPR 448/1988 Processo Penale minorile
- L. 3/8/1998 n.269 introduce art. 25 bis per contrastare prostituzione e tratta minori stranieri

Prosecuzione sino ai 21 anni

- Interpretazione della giurisprudenza TM
- Diritto all'assistenza
- Legge n.39/1975 abbassa la maggiore età a 18 anni ma
- Lascia fisso a 21 anni il diritto di usufruire di provvidenze e assistenze già previste per i minorenni
- Presuppone che sia già incardinato un procedimento amministrativo prima dei 18 anni
- Richiede il consenso del ragazzo
- Cessa quando il consenso viene meno

Senso e contenuto dei provvedimenti amministrativi

- Diretto al ragazzo, solo indirettamente ai genitori
- Progetto / consenso / autorità
- Autorevolezza
- Continuità intervento
- Che può rendere non necessario il provvedimento
- Possibile supplenza giudiziaria